



Decreto n. 2623 prot. n. 0087932 del 06.11.2018

BANDO PER 18 BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI TUTORATO ALLA PARI DA SVOLGERSI PRESSO IL "SETTORE PER LE RELAZIONI CON GLI STUDENTI DISABILI E CON DSA" DELLA "SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA - A.A. 2018/2019

IL RETTORE

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 1744 del 03.07.2018;

VISTA la disposizione direttoriale n. 51 del 10.01.2018, riguardante l'assegnazione del budget ai Direttori dell'Area relativamente all'esercizio 2018;

CONSIDERATA l'esigenza di fornire un servizio di tutorato alla pari al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità e con DSA nel loro percorso formativo universitario;

VISTA la disposizione direttoriale n. 3300 dell'8.10.2018, con la quale è stata accantonata la somma di € 97.125,00 (Progetto "M-011105_12_S_NATAL_3 – Progetto handicap attività istituzionale", conto UA.S.001.DRD.AROF.SDD. – A.C. 02.02.010.030. – "Borse di collaborazione part-time per soggetti diversamente abili"- COFOG: 09.4-esercizio 2018) per l'emanazione del Bando per borse di collaborazione per attività di tutorato alla pari, da svolgersi presso il "Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA", e del Bando per borse di collaborazione per attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili e con DSA;

CONSIDERATO che i fondi destinati alle borse di collaborazione per l'attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili sono stati assegnati dal MIUR, in base ai criteri di cui all'art.4 del D.M. n.610/2017;



VISTA la necessità di utilizzare quota parte dell'accantonamento di € 97.125,00 effettuato con la succitata disposizione n.3300, precisamente la somma di € 31.500,00, pari all'importo necessario al finanziamento di n. 18 borse di collaborazione da 200 ore per un importo orario di € 8,75, da destinare ad attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili e con DSA

DECRETA

ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico 2018/2019, un concorso per l'attribuzione di n. 18 borse di collaborazione a studenti da destinarsi ad attività di supporto presso il "Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA alle condizioni e nei termini di seguito indicati, e previa stipula di appositi atti di collaborazione.

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 200 ore per un importo complessivo di € 1.750,00 (€ 8,75 orari) da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, nell'a.a. 2018/19, consistente nel supporto individuale da parte di studenti dell'Università in favore di studenti con disabilità e con DSA, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi possono incontrare durante il percorso formativo scelto.

Al termine delle 200 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- Scansione dei testi per gli studenti ciechi;
- Supporto durante le prove di accesso/orientamento/esame di profitto;
- Collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;
- Espletamento delle pratiche amministrative presso le segreterie amministrative;
- Richiesta informazione presso le strutture didattiche.

Se necessario il tutorato alla pari può prevedere il supporto nell'attività didattica degli studenti con disabilità e con DSA.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal "Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA".

Il Settore si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ prima dell'inizio dell'attività di collaborazione, gli studenti dovranno seguire un corso di formazione;
- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.750,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.



Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate. Il compenso viene corrisposto al borsista in due rate posticipate al raggiungimento delle 100 e 200 ore di collaborazione.

ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti alla "Sapienza" Università di Roma ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Magistrale;
- c. Laurea Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario

ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario:

- a) essere iscritti, nell'anno accademico 2018/2019, agli anni successivi al primo;
- b)** aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedentemente a quello cui si riferisce il bando.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale:

- a) essere immatricolati nell'a.a. 2018/2019. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. 2018/2019. In caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico 2018/2019.

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 8 (esclusioni)

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati vincitori, nell'anno accademico in cui è stato indetto il concorso, di un'altra borsa di collaborazione ed abbiamo formalmente accettato l'incarico;
- che abbiamo già presentato otto domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione nello stesso anno accademico di riferimento del presente bando di concorso;
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;



- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

ART. 9 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it/>

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 24 del giorno 6 dicembre 2018.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- in caso di studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2018/2019 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 10 (commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Dirigente Area Offerta Formativa, e composta da tre membri.

ART. 11 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona esclusivamente le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito ed, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:



$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell' i -esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all' i -esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo e secondo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell' i -esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all' i -esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti durante la intera carriera universitaria e tutti i crediti previsti sommando sia quelli della laurea che quelli della laurea magistrale. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Art. 12 (penalizzazioni)

Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di



ripetenza. Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 13 (pubblicazione graduatoria provvisoria)

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica il giorno **10 dicembre 2018** mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> e <https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa>.

ART. 14 (colloquio)

La Commissione Giudicatrice sottopone gli studenti inseriti nella graduatoria provvisoria ad un colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio, quali: reale sensibilità verso le problematiche della disabilità e la propensione a risolvere i problemi di ordine pratico che ne derivano, capacità relazionali, interesse e motivazione rispetto all'attività prevista. **Giorni e orari dei colloqui sono pubblicati contestualmente alla graduatoria provvisoria.**

Al suddetto test viene assegnato un punteggio la cui valutazione minima è 18 e quella massima è pari a 30. Sul sito <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> e <https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa> è pubblicato il calendario dei colloqui.

A ciascuno studente è assegnato un punteggio totale che è pari alla somma del merito dello studente più il voto assegnato al colloquio.

Al termine del colloquio viene redatta la graduatoria definitiva.

I vincitori sono individuati tra coloro che hanno il punteggio totale più elevato, in caso di parità di merito prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

La graduatoria definitiva sarà redatta suddivisa per Facoltà in considerazione delle richieste pervenute da parte degli studenti con disabilità e con DSA al "Settore per le relazioni con studenti disabili e con DSA".

ART. 15 (graduatoria definitiva)

Sul sito <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> e <https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa> è pubblicata la graduatoria.

Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.



ART. 16 (atti di incarico)

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori devono presentarsi per la stipula al “Settore per le relazioni con studenti disabili e con DSA” presso il Rettorato, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5, nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione della graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 17 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l’assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, unicamente attraverso una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione; l’accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all’indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Art. 18 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula dell’atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento, causano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.

Art. 19 (decadenza dall’attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio;
- 2) aver presentato un’autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell’Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all’Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

ART. 20 (trattamento dati personali)

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.

Art. 21 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo il dott. Fabio Mollicone, responsabile del “Settore per le relazioni con studenti disabili e con DSA”, recapito telefonico: 0649912782, e-mail: fabio.mollicone@uniroma1.it

F.to IL RETTORE